

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

## COMUNE DI CHARVENSOD

COPIA ALBO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 35

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE TARIFFE TARES PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì due del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

<b>Cognome e Nome – Carica</b>	<b>Presente</b>
SUBET Ennio - Sindaco	Sì
VIERIN Isidoro - Vice Sindaco	Sì
GALLO Antonio - Assessore	Sì
LOMBARDO Franco - Assessore	Sì
VONA Claudio - Consigliere	Sì
COME' Sara - Consigliere	Sì
BORBAY Ronny - Assessore	Sì
VIERIN Eva - Consigliere	Sì
BORBAY Nadia - Consigliere	Sì
COME' René - Consigliere	Sì
ALBANEY Joel - Consigliere	Sì
LUCIANAZ Manuela - Consigliere	No
CHUC Laurent - Consigliere	Sì
BOLLON Ester - Consigliere	No
SAVIOZ Pierre - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 2

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor CHIARELLA dott. Antonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SUBET Ennio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO** che.

- l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istituisce , a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;
- l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;
- l'art. 8, comma 15 L.R. 21 novembre 2012 n. 31 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di legge regionali”*, differisce il termine, per gli enti locali valdostani, per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 al 28 febbraio 2013;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

**CONSIDERATO** altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

**CONSIDERATO** che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche,

non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. **tasce di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

**CONSIDERATO** che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore minimo riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO** che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**CONSIDERATO** che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto *che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;*

**CONSIDERATO** quindi che, ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto dall'art. 7 L.R. Valle d'Aosta 31/2007, le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed esercitano le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO, tra cui è compresa l'elaborazione del Piano finanziario necessario per la definizione dei costi a cui devono essere rapportate le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione con la quale si è provveduto ad approvare la convenzione per l'esercizio associato di funzioni comunali "gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" tra la Comunità Montana Mont Emilius e i 10 Comuni facenti parte della stessa, sulla base di quanto sopra richiamato relativamente alle Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO);

**CONSIDERATO** che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

**VISTO** il Piano finanziario per l'anno 2013 redatto dall'Autorità di subATO, approvato dal Consiglio dei Sindaci in data 26 febbraio 2013, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

**CONSIDERATO** che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

**CONSIDERATO** che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

**CONSIDERATO** che l'art. 14, comma 13<sup>bis</sup> D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che, per i Comuni della Valle d'Aosta, il gettito derivante dalla maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq sia assicurato a favore del bilancio statale con le procedure previste dall'art. 27 L. 5 maggio 2009 n. 42 e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, verrà accantonato un importo pari al maggior gettito dovuto all'applicazione della medesima maggiorazione nel suo importo *standard*;

**CONSIDERATO** pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario un'ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

**CONSIDERATO** che, essendo di competenza del Comune esclusivamente la quota di maggiorazione derivante dall'eventuale aumento della maggiorazione *standard*, che potrebbe determinare l'introito da parte del Comune di una somma corrispondente ad un massimo di 0,10 €/mq, la graduazione della maggiorazione in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato dovrà essere considerata con riferimento esclusivo a tale quota di competenza comunale, ove introdotta;

**RITENUTO** peraltro che gli aumenti derivanti dall'introduzione di tale maggiorazione di competenza statale, che graveranno in particolare sull'utenza domestica, rendano opportuno non procedere per l'anno 2013 all'aumento della maggiorazione rispetto alla misura minima di € 0,30/mq di spettanza esclusiva dello Stato;

**CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

**RITENUTO** opportuno definire diversi termini di versamento dei due tributi per rendere l'incasso di tali somme più confacente alle esigenze del Comune e del gestore del servizio ed in particolare di prevedere quali termini di versamento della TARES per l'anno 2013 in 2 rate – LUGLIO e NOVEMBRE;

**CONSIDERATO** che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

**CONSIDERATO** infine che, sempre la medesima disposizione prevede che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, sono versati esclusivamente al Comune, rendendo quindi non più utilizzabile, a decorrere dal 2013, il sistema della riscossione mediante ruolo, al pari di ogni affidamento a soggetti terzi che provvedano alla riscossione in nome proprio, in qualità di concessionari, del tributo dovuto al Comune;

**SENTITO** il Sindaco il quale rammenta che la TARES dal 1° gennaio 2013 sostituisce le precedenti TARSU e TIA1 e TIA2 e che il nuovo tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e in particolare i costi relativi agli investimenti per le opere e i costi d'esercizio del servizio. Tali costi includono anche i costi per il servizio di spezzamento e lavaggio delle strade pubbliche

La TARES è composta:

- componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili nel Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo.

**RICHIAMATO** l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*» in merito alle competenze del Consiglio comunale;

**RICHIAMATO** l'art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

**VISTO** il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*» e dell'art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*»;

**VISTO** D.L. 102 del 31/08/2013, in particolare l'art. 5 che detta nuove disposizioni in materia di TARES e l'art. 8 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: nr. 13

Votanti: nr. 13

Favorevoli: nr. 13

Astenuti nr. 00

Contrari nr. 00

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Autorità di subATO, Comunità Montana Mont Emilius, così come approvato nell'adunanza del Consiglio dei Sindaci in data 26 febbraio 2013;
2. **DI DETERMINARE** per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

**Utenze domestiche**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	<b>€ 0,34313</b>	<b>€ 9,14843</b>
2 componenti	<b>€ 0,40032</b>	<b>€ 16,46717</b>
3 componenti	<b>€ 0,44117</b>	<b>€ 21,04139</b>
4 componenti	<b>€ 0,47385</b>	<b>€ 27,44529</b>
5 componenti	<b>€ 0,50653</b>	<b>€ 32,93434</b>
6 o più componenti	<b>€ 0,53103</b>	<b>€ 37,50856</b>

**Utenze non domestiche****Comuni fino a 5.000 abitanti**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile(€/anno)</b>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,13129	€ 0,27308
2 Campeggi, distributori carburanti	€ 0,27488	€ 0,57871
3 Stabilimenti balneari	€ 0,15590	€ 0,32664
4 Esposizioni, autosaloni	€ 0,12308	€ 0,26257
5 Alberghi con ristorante	€ 0,43898	€ 0,92321
6 Alberghi senza ristorante	€ 0,32821	€ 0,68794
7 Case di cura e riposo	€ 0,38975	€ 0,82133
8 Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,41027	€ 0,86229
9 Banche ed istituti di credito	€ 0,22565	€ 0,47263
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,35693	€ 0,74676
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,43898	€ 0,92426
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,29539	€ 0,61968
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,37744	€ 0,79297

14 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,17641	€ 0,36760
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,22565	€ 0,47263
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,98569	€ 4,16653
17 Bar, caffè, pasticceria	€ 1,49337	€ 3,13199
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,72207	€ 1,51558
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,63181	€ 1,32232
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,48621	€ 5,22208
21 Discoteche, night club	€ 0,42668	€ 0,89905

- 3 **DI STABILIRE** che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;
- 4 **DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti non si applica, ai sensi L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992;
- 5 **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in n. 2 rate con scadenze, fissate rispettivamente acconto entro il 30.11.13 e saldo entro il 30.04.14;
- 6 **DI STABILIRE** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico dal primo al 16 dicembre 2013;
- 7 **DI STABILIRE** che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell'entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale;
- 8 **DI STABILIRE** infine che, per semplificare le modalità di versamento dei tributi e per rendere meno complessa la predisposizione di tali avvisi di pagamento e dei relativi allegati, nel caso di utilizzo del bollettino di conto corrente postale quale strumento di versamento, in attesa dell'approvazione del relativo modello da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, il versamento potrà essere effettuato soltanto in importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di novembre;





Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
f.to SUBET Ennio

Il Segretario Comunale  
f.to CHIARELLA dott. Antonio

---

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 09/10/2013 ai sensi della legge regionale 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Charvensod, lì 09/10/2013

Il Segretario Comunale  
f.to CHIARELLA dott. Antonio

---

---

### ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi della legge regionale n. 54/1998, art. 52 ter.

Charvensod, lì 09/10/2013

Il Segretario Comunale  
f.to CHIARELLA dott. Antonio

---

---

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Charvensod , lì

Il Segretario Comunale  
CHIARELLA dott. Antonio